

## NOÛS

**Convenzione per l'effettuazione del tirocinio di studenti della scuola di specializzazione in psicoterapia di Milano denominata "Nous-Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista", riconosciuta con D.M. del 22.10.2008 del MIUR pubblicato su G.U. n. 246 del 11.11.2008, ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 509 del 1998.**

### TRA

L'Azienda sanitaria locale VCO (C.F. 00634880033) con sede in Omegna (VB) via Mazzini n. 117 - 28887 (di seguito più brevemente denominata Azienda), legalmente rappresentata dal Commissario Dott. Corrado Cattrini, nato a Vanzone San Carlo (VB) il 30/09/1948,

### E

"Nous - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista", con sede legale a Milano, in Via Santa Tecla 5 Milano (di seguito denominata Scuola) P.IVA: 05799370969 , C.F.: 05799370969 , legale rappresentante Dr. Fabio Giommi, nato a Milano il 6/6/1962

### PREMESSO che:

- la legge 18 febbraio 1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea di psicologia o in medicina di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista "Noûs" è stata riconosciuta con D.M. del 22/10/2008 del MIUR (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 11/11/2008)

R 

## **RITENUTO**

Come previsto dalla normativa richiamata in premessa, di stipulare una convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico, finalizzato alla formazione in psicoterapia, all'interno delle strutture dell'Azienda da parte degli allievi della Scuola

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

L'Azienda, al fine di collaborare nella formazione specialistica di medici e psicologi nelle aree della psicologia clinica e psicoterapica, con l'obiettivo di migliorare le conoscenze e le terapie dei disturbi psicologici e/o psichiatrici, assicura all'interno delle proprie strutture, l'espletamento dell'attività idonea all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa agli studenti della Scuola, nel numero di n. 2 allievi, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili delle Strutture interessate e gli Organi direttivi della Scuola stessa. Gli allievi tirocinanti faranno riferimento al Tutor responsabile presente nella struttura interessata.

#### **Art. 2**

La Scuola in accordo con l'Azienda nominerà il Responsabile che si impegna a controfirmare, sia ai fini della certificazione della presenza, che dell'attività svolta, il diario regolarmente rilasciato ad ogni studente dalla segreteria della Scuola.

#### **Art. 3**

La presente convenzione non comporta alcun onere di spesa né per la Scuola, né per l'Azienda. La Scuola assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio il personale docente e gli studenti iscritti alla scuola saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 4**

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgenza di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Azienda.

### **Art. 5**

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale ed a mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti e a rispettare quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003.

### **Art. 6**

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed avrà durata di quattro anni, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi con 3 mesi di anticipo dalla scadenza di ogni anno accademico a mezzo raccomandata r.r.. Potrà essere rinnovata alla scadenza quadriennale su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

### **Art. 7**

Le parti danno atto che, considerata la protratta estensione temporale della convenzione, la stessa verrà automaticamente adeguata, con apposito atto formale, alle eventuali modifiche apportate allo specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le Università.

### **Art. 8**

Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico della Scuola.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li.....

Omegna, li.....

Il Legale Rappresentante NOÛS  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  
Cognitivo-Costruttivista

Il Commissario  
Azienda Sanitaria Locale VCO

Dott. Fabio Gnommi

---

Dott. Corrado Cattrini

---